



MARA CHILOSI

«231 sempre più importante. Ma è l'ora di una riforma»

L'avvocata Mara Chilosì, presidente di AODV231, racconta a MAG le priorità dell'associazione.

di giuseppe salemme

DI COSA PARLIAMO

Decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231 (d.lgs.231/01 o, in breve, 231): atto con forza di legge che ha introdotto nell'ordinamento italiano la possibilità di addebitare a società o associazioni i reati commessi dalle persone fisiche che ne fanno parte o che agiscono a loro vantaggio (superando il principio giuridico espresso nel brocardo *societas delinquere non potest*).

Reato presupposto: reato che, qualora commesso da una persona fisica nell'interesse o a vantaggio di un ente sottoposto alla normativa 231/01, funge da presupposto per l'applicazione di una sanzione amministrativa ai danni di quest'ultimo. I reati presupposto 231 sono esplicitamente individuati dalla legge.

Modello di organizzazione, gestione e controllo: struttura organizzativa adottabile dagli enti sottoposti a normativa 231/01 al fine di prevenire l'insorgere di responsabilità.

Organismo di vigilanza: organo interno dell'ente sottoposto alla normativa 231/01 dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo al fine di vigilare affinché non vengano poste in essere condotte fraudolente da parte dell'organizzazione, e venga osservato il modello di organizzazione, gestione e controllo adottato. Deve essere caratterizzato da autonomia, indipendenza e professionalità: ne consegue che i membri non possono essere coinvolti nei processi aziendali.

AODV231 è un'associazione che riunisce oltre 1300 membri di organismi di vigilanza (odv) di società italiane. Nata nel 2008, sette anni dopo l'entrata in vigore del d.lgs.231/01, che aveva istituito gli odv come pilastri della disciplina sulla responsabilità penale degli enti (si veda il box), ha oggi un "parco soci" eterogeneo: non solo avvocati penalisti, ma anche civilisti, professionisti corporate, consulenti e professori universitari.

Soci che, lo scorso giugno, hanno confermato alla presidenza dell'associazione l'avvocata milanese **Mara Chilosì**. «L'associazione rappresenta ormai di fatto migliaia di aziende, in tutti i settori in cui si applica la 231», ha spiegato Chilosì a MAG. «E non sono solo grandi multinazionali: osserviamo quotidianamente come gli strumenti della 231 in tempi recenti si stiano diffondendo sempre più anche nelle piccole realtà, con i dovuti adattamenti».

Questo perché, come prosegue Chilosì, la 231 ha rappresentato uno spartiacque per il mondo aziendale italiano. «Sono state le imprese in primis le artefici del successo della normativa. Anche grazie alla spinta di Confindustria, che ha

subito capito le opportunità che potevano aprirsi in termini di competitività e di tutela aziendale, le imprese italiane hanno maturato velocemente un approccio alla compliance che vede quest'ultima come un valore, una rete di protezione e uno strumento di comunicazione: interna, nella supply chain, e anche esterna, verso gli stakeholder collettivi». Un'importanza suffragata dall'opera del legislatore stesso, che sempre più spesso ha posto i modelli organizzativi introdotti dalla 231 alla base di norme extrapenalistiche: «Dal codice della crisi d'impresa, alle misure di sostegno, monitoraggio o commissariamento della normativa anticorruzione, alle norme antimafia: in tutti questi contesti gli assetti organizzativi dell'impresa assumono sempre maggior rilievo, anche in un'ottica di *business continuity* e di valutazione delle performance di gestione del rischio» spiega Chilosì. Non solo: è stato ampliato progressivamente anche il catalogo dei reati "presupposto" dell'applicazione della 231 (si veda il box), peraltro secondo Chilosì «in maniera non del tutto coerente con le patologie che riscontriamo realmente nel mercato e rendendo sempre più complessa l'applicazione della disciplina».

«Le imprese italiane hanno maturato velocemente un approccio alla compliance che vede quest'ultima come un valore»

RIFORMA

La dimensione alluvionale dell'azione legislativa sul tema, unita a un'applicazione giudiziaria delle norme non sempre uniforme, fa sentire mai come oggi l'esigenza di una riforma organica del d.lgs.231/2001, rimasto per forza di cose "indietro" rispetto agli sviluppi dei successivi vent'anni dalla sua redazione.

Per la presidente Chilosi, oltre alla razionalizzazione della lista di reati presupposto, sarebbe essenziale soprattutto «precisare alcuni requisiti che oggi lasciano ancora molta discrezionalità interpretativa alla magistratura. È un'esigenza che sentiamo particolarmente in relazione al ruolo dell'odv, che nella normativa originaria non ha un vero e proprio "statuto", e questo causa spesso un'aspettativa di sconfinamento dell'odv in funzioni non sue proprie». Chilosi cita a tal proposito temi come le investigazioni interne o la gestione del canale *whistleblowing*, che ad oggi non trovano adeguata regolamentazione nella normativa. Relativamente ai modelli di gestione adottati, sarebbe necessario tra l'altro «capire se e come le certificazioni eventualmente ottenute dalla singole imprese possono agevolare la difesa dell'organizzazione adottata dall'ente, in termini

di oneri probatori», e dunque incidere sulla determinazione della responsabilità dell'ente. Infine, margini di miglioramento rilevanti rimangono anche nelle forme utili ad agevolare la collaborazione tra aziende e autorità giudiziaria. «Al pari dell'evoluzione che abbiamo visto in campo penale e processuale, si dovrebbero introdurre istituti riparatori, deflattivi o premiali dei comportamenti virtuosi, che oggi non abbiamo. Ed è un limite: nelle normative anglosassoni, alla cui matrice è ispirata la 231, istituti come la *probation* dell'ente sono presenti e riconosciuti. In Italia le disposizioni premiali incidono invece solo sulla quantificazione della pena, non sulla determinazione della responsabilità».

Della possibilità e della sostanza di una riforma si discute già da qualche anno nel mondo accademico.

«La ministra Cartabia aveva annunciato una commissione ad-hoc, che però è passata presto (e giustamente) in secondo piano rispetto alla riforma della giustizia nel suo complesso. Dalle nostre interazioni con l'attuale ministero della Giustizia, è emersa tuttavia la volontà di novellare la disciplina».



«Si dovrebbero introdurre istituti riparatori, deflattivi o premiali dei comportamenti virtuosi, che oggi non abbiamo»

L'ASSOCIAZIONE

Una delle ambizioni di AODV231 nel prossimo triennio è proprio quella di interloquire direttamente con il governo sull'opportunità e la sostanza di una riforma della normativa 231/2001. «Avevamo già formulato una proposta qualche anno fa; ora è in corso di aggiornamento» spiega Chilosi.

Già in passato l'opera dell'associazione ha contribuito in via consultiva alla stesura delle linee guida sul decreto *whistleblowing* e sulla riforma del codice dei contratti pubblici; questo anche grazie alle collaborazioni avviate con altre associazioni che si occupano di temi correlati. Per avvicinarsi all'obiettivo, prosegue Chilosi, «vorremmo far sentire la nostra voce anche tramite un salto di qualità nei contenuti che produciamo: istituendo nei prossimi mesi un organo scientifico in cui veicolarli, come una rivista o un osservatorio, facendo leva sui nostri rapporti con il mondo accademico». Rapporti che l'associazione ha coltivato mettendo a disposizione premi di laurea, sponsorizzando master e altre iniziative di formazione.

«Il terzo e ultimo filone sul quale vogliamo lavorare nei prossimi tre anni - conclude Chilosi - è quello "sindacale", o comunque relativo alla tutela dei professionisti membri di odv. In particolare, è necessario elaborare contenuti sul contratto dell'odv e precisare limiti e rischi del mandato: i temi relativi alla 231 coinvolgono sempre più non solo gli avvocati penalisti ma anche figure aziendali (i dipartimenti di internal auditing, corporate affairs e compliance ad esempio) e professionisti del diritto societario; e la due diligence 231 ha un peso sempre maggiore anche nelle operazioni straordinarie». ▣

